

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

**Schema di Convenzione per noleggio di PC desktop e notebook per i
soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Via Belfiore 23, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.
09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Luciano
PONZETTI (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**")

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al
Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del
presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante
_____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____

(nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al
Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del
presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____,
nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento
Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via
_____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n.
_____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la
mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta

al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del
presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con
rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____
(nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e
33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per il noleggio di PC desktop e notebook mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente convenzione;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del C.d.A.
n. _____ del _____, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla
Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55
del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto l'affidamento del noleggio di PC
desktop e notebook mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso.

e) con provvedimento n. _____ del _____, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha
aggiudicato definitivamente l'appalto a _____ per un prezzo totale
complessivo offerto di Euro _____ oltre I.V.A.;

	Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica, Schede tecniche del Fornitore, Modello di Ordinatorio di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO .	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO	
	CONTRATTUALE	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto il noleggio di PC desktop e notebook per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. per presunti complessivi max Euro oltre I.V.A. e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro oltre I.V.A., così articolata:	
	A) Noleggio di pc desktop e notebook (di cui al par. 4 del Capitolato Tecnico, comprensivi del Sistema Operativo selezionato dall'Amministrazione e dei servizi connessi di cui ai par. 7 e 9 del Capitolato Tecnico): complessivi Euro oltre I.V.A. - prestazione principale	
	A1) max n. 4.050 pc desktop di fascia media per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo MC WIN 7 PRO) e per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo LINUX);	
	A2) max n. 1.730 pc desktop di fascia alta per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo MC WIN 7 PRO) e per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro	
		Pagina 4 di 28

 oltre I.V.A. (con sistema operativo LINUX);	
A3)	max n. 510 pc notebook di fascia media (ultracompatto) per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo MC WIN 7 PRO) e per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo LINUX);	
A4)	max n. 75 pc notebook di fascia alta (desktop replacement) per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo MC WIN 7 PRO) e per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo LINUX).	
B) Componenti opzionali hardware (par. 5 Capitolato Tecnico):		
complessivi max Euro oltre I.V.A. - prestazione opzionale.		
B1)	monitor LCD 17" per pc desktop per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
B2)	monitor LCD 19" per pc desktop per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
B3)	monitor LCD 22" per pc desktop per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
B4)	HD 320GB per pc desktop di fascia media per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
B5)	RAM supplementare da 4GB per pc desktop di fascia media per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
B6)	RAM supplementare da 8GB per pc desktop di fascia alta per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
B7)	batteria secondaria per pc notebook per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
		Pagina 5 di 28

	B8) RAM sostitutiva da 4GB per pc notebook di fascia media per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
	B9) tastiere speciali per pc desktop e notebook per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
	B10) stampanti b/n A4 di tipo personale per pc desktop e notebook comprensive di 1.000 copie/mese per macchina e servizio di manutenzione ed assistenza per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A..	
	C) Componenti opzionali software (par. 6.2 Capitolato Tecnico): complessivi max Euro oltre I.V.A. - prestazione opzionale.	
	C1) software di produttività MC Office Basic per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
	C2) software di produttività MC Office Standard per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
	C3) software di produttività MC Office Small Business per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
	C4) software di produttività MC Office Professional per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A;	
	C5) software di produttività Open Office per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro oltre I.V.A.	
	D) Servizi opzionali (par. 10 Capitolato Tecnico): complessivi max Euro oltre I.V.A. - prestazione opzionale.	
	D1) richieste di estensione orario operatività Call Center (e conseguentemente del servizio di assistenza e manutenzione) per pc desktop per 36 mesi per un canone unitario di noleggio di 48 mesi pari ad Euro	
		Pagina 6 di 28

	<p>indicati al comma 1 fino a concorrenza di un quinto dell'importo della convenzione, ai sensi del R.D. 2440/1923.</p>	
	<p>5. Il predetto noleggio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di noleggio tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di noleggio vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in cui dovranno essere espressamente indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di apparecchiature che intende noleggiare; • eventuali Componenti Opzionali che intende noleggiare unitamente ai pc; • configurazione delle apparecchiature con i Sistemi Operativi descritti al punto 6.1 del capitolato tecnico ed i software di produttività di cui al punto 6.2 del capitolato tecnico; • eventuali Servizi opzionali, di cui al punto 10 del capitolato tecnico, che intende richiedere; • ubicazione del luogo di consegna delle apparecchiature, con eventuale contestuale ritiro dell'usato sostituito; • riferimenti per la fatturazione. 	
	<p>6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. al noleggio di quantitativi o minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà</p>	
		<p>Pagina 8 di 28</p>

origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

7. Gli Enti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento pari al 20% del quantitativo della fornitura, previa autorizzazione all'incremento della fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo ai sensi del R.D. 2440/1923.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione della medesima e nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano esauriti i quantitativi massimi della presente Convenzione, la medesima potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di noleggio, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora siano esauriti i quantitativi massimi previsti, anche eventualmente incrementati.

2. I singoli Contratti di Noleggio, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data di installazione di cui al punto 7.1 del capitolato tecnico.

Il Fornitore, durante tutto il periodo contrattuale, dovrà garantire i servizi connessi di cui ai punti 7 e 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della

Convenzione a:

a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

c) garantire che il noleggio in oggetto sia erogato in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura e nella richiesta di materiale di consumo;

d) consegnare ed installare le apparecchiature nelle modalità indicate al punto 7.1 del capitolato tecnico;

e) erogare il noleggio oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;

f) ritirare e smaltire le apparecchiature usate nelle modalità indicate al punto 7.3 del capitolato tecnico;

g) fornire l'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature nelle modalità indicate al punto 9.1 del capitolato tecnico;

h) ritirare e smaltire i materiali di risulta nelle modalità indicate al punto 9.4 del capitolato tecnico;

i) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al punto 7.4 del capitolato tecnico;

j) munire tutte le apparecchiature di cui all'art. 2 comma 1 lett. B10) della presente convenzione di un contatore, facilmente consultabile da ciascuna Amministrazione contraente, il quale computi il numero delle copie prodotte.

	Annualmente verrà effettuata la lettura del contatore delle copie totali	
	effettuate per la fatturazione delle eventuali copie eccedenti rispetto al numero	
	di copie comprese nel canone.	
	k) consentire a S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche	
	senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria	
	collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	l) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso	
	dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di	
	privativa vantati da terzi.	
	ART. 5 – CONSEGNA , INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLE	
	APPARECCHIATURE	
	La consegna, l'installazione e il collaudo delle apparecchiature relative a	
	ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le	
	modalità stabilite nel Capitolato Tecnico punti 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4.	
	ART. 6 – ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO	
	1. Per le prestazioni indicate all'art. 2 comma 1 della presente convenzione,	
	gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	verranno corrisposti dietro presentazione di regolari fatture che dovranno	
		Pagina 11 di 28

	essere inviate a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione ai riferimenti	
	indicati nell'Ordinativo di Fornitura con canone mensile posticipato, a	
	decorrere dall'avvenuta installazione di cui al punto 7.1 del capitolato tecnico.	
	2. I dispositivi indicati all'art. 2, comma 1, lett. B),C) e D) della presente	
	convenzione, sono opzionali e pertanto verranno richiesti specificatamente	
	dalle singole Amministrazioni richiedenti, senza che perciò derivi alcun diritto	
	in capo all'aggiudicatario.	
	3. Il corrispettivo delle copie eccedenti indicate all'art. 2, comma 1, lett. E)	
	della presente convenzione (eccedenti rispetto al numero di copie comprese	
	nel canone), sarà corrisposto - a misura - alla fine di ogni annualità	
	contrattuale.	
	4. I corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 saranno fatturati con cadenza mensile e	
	corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in	
	materia.	
	Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo	
	dell'Amministrazione Contraente. I predetti corrispettivi dovranno essere	
	corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese e saranno accreditati	
	sul conto corrente intestato al Fornitore presso _____, IBAN	
	_____. E' facoltà di ciascuna Amministrazione contraente corrispondere	
	il corrispettivo dovuto con bonifico bancario o con rimessa interbancaria	
	(RID).	
	5. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si	
	protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto ai termini stabiliti dal	
	precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata	
	A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le	
		Pagina 12 di 28

	prestazioni contrattuali relative al contratto di noleggio per il quale	
	l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente, ovvero a nuovi	
	Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione	
	inadempiente. Decorsi ulteriori 30 (trenta) giorni senza che si sia provveduto	
	al detto pagamento o si sia pervenuti a un accordo tra le parti, il Fornitore	
	procederà ad interrompere il noleggio.	
	6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del fornitore certificato attraverso la presentazione da parte del	
	fornitore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva)	
	in corso di validità, ovvero la verifica della medesima regolarità da parte	
	dell'Amministrazione contraente.	
	Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 4, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale	
	misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice	
	Civile.	
	7. Il prezzo contrattuale di cui all'art.2 comma 1 della presente convenzione	
	sarà sottoposto a revisione periodica ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006	
	s.m.i., a partire dal secondo anno contrattuale. In particolare, previa formale	
	richiesta del fornitore a S.C.R. – Piemonte S.p.A., verrà riconosciuto	
	l'aggiornamento del canone utilizzando l'indice generale dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai ed impiegati ISTAT FOI (nt) 3.3; la	
	variazione percentuale, calcolata all'80% del suo valore, sarà determinata	
	prendendo come anno di riferimento il secondo anno solare di contratto da	
		Pagina 13 di 28

	confrontarsi con il primo e poi il terzo anno solare da confrontarsi con il	
	secondo e così via.	
	La revisione del canone, così calcolato, troverà applicazione con la	
	fatturazione riferita al noleggio espletato dal mese successivo alla richiesta di	
	aggiornamento.	
	<i>8. (Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
	impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
	confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
	D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro	
	quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
	Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente	
	svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto	
	costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il	
	Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente	
	richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria	
	del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e	
	previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e	
	competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese	
		Pagina 14 di 28

raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ART. 8 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato tecnico, la singola Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

Evento	SLA	Penale
Tempi di consegna apparecchiature (par. 7.1.1)	- Fino a 100 giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF;	0,25% del valore dell'Ordinativo di Fornitura
	- Oltre 100 giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF	
Secondo collaudo (par. 7.1.2):	Entro 3 giorni naturali e consecutivi dall'esito negativo del primo collaudo	

			dell'OdF
Installazione (par. 7.1.3)	- Fino a 100 apparecchiature: entro 20gg naturali e consecutivi dalla data di consegna;		0,25% del valore dell'OdF per ogni giorno lavorativo di ritardo
	- Oltre 100 apparecchiature, entro 35gg naturali e consecutivi dalla data di consegna		
Assistenza tecnica e manutenzione (par. 9.1)	Eliminazione malfunzionamento entro 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento		€ 115,00 per ogni ora di ritardo
Fornitura materiale di consumo (Par. 9.2)	Entro 3gg lavorativi dalla richiesta		€ 50,00 per ogni giorno di ritardo

2. Per la mancata operatività del Call Center (par. 7.2 del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro

150,00= (centocinquanta/00) per ogni giorno di mancata operatività superiore
al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di mancato invio dei report trimestrali di cui al punto 7.4 del capitolato tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà della S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza- a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione
Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima
Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al
Fornitore le penali stabilite all' art. 8 comma 1 a decorrere dall'inizio
dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, a S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'	
	art. 8 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi	
	della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo	
	articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento	
	giudiziario.	
	4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore	
	penali di cui all'art. 8 comma 1, sino a concorrenza della misura massima pari	
	al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di noleggio; in ogni	
	caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non	
	preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8	
	comma 2 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
		Pagina 18 di 28

penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, per un importo di Euro _____ = (_____/00). In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto SCR Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al precedente all'art. 8, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche

	relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle	
	penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla	
	sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate -previa deduzione di	
	eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte	
	S.p.a. verso il Fornitore -a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
		Pagina 20 di 28

	- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;	
	- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;	
	- nel caso di subappalto non autorizzato;	
	- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A;	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo fornitore.	
	2. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura costituisce motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordine di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la	
		Pagina 22 di 28

	convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo,	
	nell'attivazione della fornitura prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data	
	di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del	
	complessivo delle attivazioni richieste.	
	3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
	da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
	di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 12 – SUBAPPALTO	
		Pagina 23 di 28

	1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta affida in	
	subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale,	
	l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
	_____ ,	
	Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06	
	s.m.i.	
	ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della	
	cessione medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto, rispettivamente, l'ordinativo di fornitura e la Convenzione.	
	3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.	
	ART. 14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	1. Il sig., Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per	
	l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei	
	confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per	
	quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad	
	ogni effetto il Fornitore.	
	ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'ordinativo di fornitura allegato	
	alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	
		Pagina 24 di 28

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 20 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li ____ __

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

Il Fornitore _____